



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 781

Prot. n. CC 5/2020 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8 e articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale del 23 marzo 2020, n. 2, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" - Ricorso dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Luigi Manzi (CIG ZEF2D2A483).

Il giorno **11 Giugno 2020** ad ore **14:41** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 22 maggio 2020 è stato notificato telematicamente a questa Provincia il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale, poi notificato in copia analogica in data 27 maggio 2020, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, nonché degli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni*", per contrasto con l'articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, in relazione agli artt. 36, 63, 80, 95 e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, per la durata delle limitazioni previste dalla disciplina nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici; la disposizione demanda ad un regolamento provinciale la definizione di criteri e modalità per la sua applicazione "*anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici*". La norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché contrasta con quanto previsto dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2020, prevede che gli appalti siano aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che l'offerta tecnica sia valutata sulla base di determinati elementi, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, quali l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori, l'impegno del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; l'impegno del concorrente, per le prestazioni affidate in subappalto, a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto. La norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché contrasterebbe con quanto previsto dall'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici secondo il quale i criteri di valutazione dell'offerta devono essere oggettivi, mentre gli elementi di valutazione individuati nella norma provinciale non rispetterebbero detto requisito di oggettività.

L'articolo 2, comma 4, della legge provinciale n. 2 del 2020, prevede che, nella valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la componente del prezzo debba essere valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. La norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché contrasterebbe con quanto previsto dall'articolo 95, comma 6, Codice dei contratti pubblici, secondo il quale i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto in quanto detto criterio di valutazione prescinderebbe dalla considerazione delle specificità del contratto.

L'articolo 2, comma 7, della legge provinciale n. 2 del 2020, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a criteri di valutazione di natura discrezionale se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché legifera in materia di tutela della concorrenza

dettando disposizioni in contrasto con l'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale i criteri di valutazione dell'offerta devono essere oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto e non possono essere rimessi alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo 2, comma 8, della legge provinciale n. 2 del 2020, prevede che, con regolamento di attuazione, possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché detta disposizioni in materia di tutela della concorrenza che contrastano con l'articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del Codice dei contratti pubblici il quale reca una disciplina uniforme delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia in caso di offerta economicamente più vantaggiosa e in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso demandando allo Stato l'eventuale rideterminazione delle modalità di calcolo.

L'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia europea, mediante procedura negoziata disponendo che il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi. Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché contrasterebbe con l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici legiferando in materia di tutela della concorrenza, norme fondamentali di riforme economico-sociali e ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato e detterebbe disposizioni in contrasto col Codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti della competenza statutaria provinciale e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020 prevede che la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito e che le amministrazioni aggiudicatrici verifichino l'assenza dei motivi di esclusione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, ai fini della stipula del contratto. Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché contrasterebbe con l'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici il quale preclude sia la stipula del contratto, sia la partecipazione alle gare di operatori economici non idonei, per i quali sussistono motivi di esclusione, legiferando in materia di tutela della concorrenza, norme fondamentali delle riforme economico-sociali, ordine pubblico e ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, in contrasto col Codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti statutari nonché dell'articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in relazione all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 2020 disciplina l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale. Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima perché contrasterebbe con l'articolo 36 e l'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici i quali disciplinano in maniera diversa i criteri di aggiudicazione, l'affidamento diretto e la congruità dell'offerta, legiferando in materia di tutela della concorrenza, norme fondamentali di riforme economico-sociali e ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, in contrasto col Codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti statutari nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 36 e 95 del medesimo Codice.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario difendere la legittimità costituzionale delle predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del

contenzioso in oggetto e la conseguente necessità di assicurare una difesa completa e adeguata in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

L'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 28 maggio 2020, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%), per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 1.501,43.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'articolo 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'articolo 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'articolo 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'articolo 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di

- contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
 - visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
 - vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
 - visti l'articolo 4 e l'articolo 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
 - visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
 - viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
 - vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'articolo 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
 - visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
 - viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
 - considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza;
 - considerati l'importo delle spese legali del presente incarico e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
 - visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
 - viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
 - dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG ZEF2D2A483 in relazione all'incarico affidato all'avv. Luigi Manzi;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato telematicamente in data 22 maggio 2020, poi notificato in copia analogica in data 27 maggio 2020, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, nonché degli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni*";
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma, calcolata sulla base del preventivo di spesa pervenuto, per un importo complessivo pari ad Euro 1.501,43= in favore dell'avv. Luigi Manzi sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;
- 5) di dare atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 de 2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG ZEF2D2A483 in relazione all'incarico assegnato all'avv. Luigi Manzi.

Adunanza chiusa ad ore 15:44

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper